

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
AVO-ODV MUGGIO'
DEL 08/05/2019**



Presso la RSA Corte Briantea – via Borsellino, 2 Muggiò, si è tenuta il giorno 8 maggio 2019 alle ore 17 l'assemblea ordinaria AVO-ODV con il seguente ordine del giorno:

a) Adeguamento Statuto in base alla nuova riforma del Terzo settore

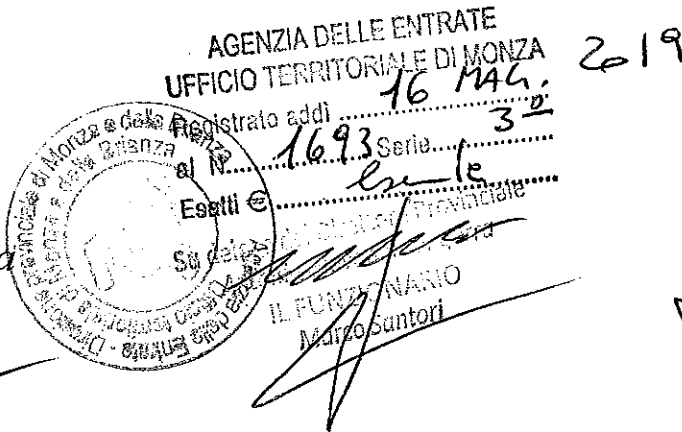
Presenti 33
Deleghe 10
Assenti 10

Constatata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente, dopo aver ringraziato i partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ha elencato e comunicato per ogni articolo le varie modifiche apportate al precedente Statuto e l'Assemblea con voto unanime le ha deliberate

Essendo esaurito l'ordine del giorno e null'altro avendo gli intervenuti da chiedere o proporre, il presidente alle ore diciotto dichiara sciolta la seduta ed appone con il segretario la firma al presente verbale.

Il presidente
Luisa Brambilla



Il segretario
Luigia Piantanida

STATUTO

della

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI MUGGIO' ODV”

Approvato dall'Assemblea ordinaria

in data

08 MAG. 2019

STATUTO
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - MUGGIO' ODV"
Associazione di Volontariato

Art.1 - Costituzione

È costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI — MUGGIO" ODV (organizzazione di volontariato) (A.V.O. Muggiò ODV), in forma abbreviata "A.V.O. - MUGGIO" che in seguito sarà denominata "Associazione" ed agisce in conformità e nei limiti del D. Lgs. 117/2017 ssmm.

- a) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.
- b) La durata dell'Associazione è illimitata.
- c) L'Associazione ha sede nel Comune di Muggiò.
- d) Il trasferimento della sede principale in altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'assemblea straordinaria, mentre il Consiglio Esecutivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie e sezioni staccate anche in altri Comuni.
- e) caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ssmm se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.2 - Finalità

- a) - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; intende operare nelle strutture ospedaliere e nelle strutture sanitarie alternative, con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole nelle stesse, offrendo ai malati durante la loro degenza, calore umano, dialogo; aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, escludendo però qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico, integrando e non sostituendo quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica.
- b) - Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione intende svolgere le proprie attività con le seguenti modalità:
 - a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
 - b) fondare la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
 - c) escludere qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà;

d) collaborare con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture sopra richiamate, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

c) - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente di persone fisicamente e psicologicamente idonee, che siano maggiorenni, che abbiano una adeguata formazione per poter realizzare nel migliore dei modi le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

d) - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

e) - L'A.V.O Muggiò O.D.V., esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D. Lgs 117/2017 e ssmm per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.3 - Aderenti all'Associazione

a) - Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Esecutivo (soci ordinari).

Il Consiglio Esecutivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

b) - Il numero degli aderenti è illimitato.

c) - I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti sono i seguenti:

a) nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

b) l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Esecutivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione;

c) gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;

d) l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Esecutivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4 - Diritti e doveri degli aderenti

a) - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali della Associazione, il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

Gli aderenti hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- b) a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Esecutivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.5 - Organi sociali dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli aderenti;
- b) Il Consiglio Esecutivo;
- c) Il Presidente.

Art.6 - Assemblea degli aderenti

- a) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

b) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

c) La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Esecutivo o di 1/10 (un decimo) degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo
- b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Esecutivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- a) eleggere i componenti del Consiglio Esecutivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Esecutivo;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Esecutivo per motivi di urgenza;
- f) approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Esecutivo;
- g) fissare l'ammontare della quota associativa;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- j) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

d) D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

e) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

f) L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

- g) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- h) Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 13.
- i) Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 7 - Il Consiglio Esecutivo

- a) L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone fisiche.
- b) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- c) Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- d) Il Consiglio Esecutivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
- e) Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Esecutivo.
- f) - Compete al Consiglio Esecutivo:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Esecutivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- k) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- l) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Esecutivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Esecutivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 8 - Presidente

- a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo a maggioranza dei propri componenti, rimane in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati.
- b) Il Presidente:
 - a) da esecuzione alle delibere del Consiglio Esecutivo Direttivo;
 - b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - c) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Esecutivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 9 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libro dei Soci e libro dei Volontari
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Il Tesoriere:

- a) predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- b) cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Esecutivo;
- d) nella sua funzione di Economo, provvede direttamente al tesseramento dei Soci e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili nei modi e forme di legge;
- e) il Tesoriere può avvalersi dell'aiuto di altri membri del Consiglio Esecutivo;

Le funzioni del Segretario e del Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

Art.10 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.11 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, finanziamenti, donazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- d) contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- b) contributi di privati ;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

Art.15 - Pubblicazioni e periodici

L'Associazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, potrà pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di Legge sulla stampa, per fornire notizie sull'attività dell'Associazione anche ai fini di propagandare la stessa.

Art.16 - Norme di rinvio

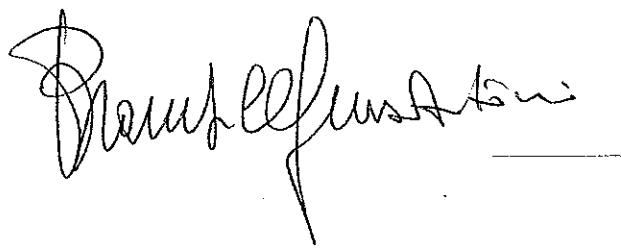
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia ed in particolare del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art.17 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Esecutivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Muggiò, 8 maggio 2019

Il Presidente BRAMBILLA LUISA ANTONIA



Il Segretario PIANTANIDA LUIGIA

